SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 2078

Adottata dal Direttore Generale in data 24 OTT. 2005

OGGETTO: stipula contratto di collaborazione professionale dr.ssa Carla Corona approvazione schema contratto.

Su proposta del Direttore Sanitario il quale

PREMESSO che l'Azienda, in linea con le direttive nazionali, tende ad attuare provvedimenti idonei a ridurre i tempi delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti i cittadini tempi di accesso alle prestazioni sanitarie certi ed adeguati ai problemi clinici presentati, obiettivo di primaria importanza del Servizio sanitario nazionale, in quanto strumento atto a garantire il rispetto di fondamentali diritti della persona, quali la tutela della salute e l'eguaglianza nell'accesso alle prestazioni sanitarie".

ATTESO che sulla base delle richieste da parte dell'utenza, si è ravvisata l'urgenza di provvedere prontamente ad un adeguamento del Servizio di oculistica con obiettivo primario di riuscire a soddisfare in tempo reale e al massimo livello di efficienza tutte le richieste di prestazione oculistiche – sia diagnostiche che terapeutiche – che affluiscono all'azienda sia presso gli ambulatori della specialistica operanti presso i distretti sanitari di base sia presso il servizio attivo presso il polo ospedaliero di Iglesias, assicurando adeguati livelli di risposta sia sul versante diagnostico, visite, esami strumentali sia prestazioni terapeutiche.

ATTESO che in via prioritaria l'Azienda aveva ritenuto opportuno richiedere al Competente Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna, l'autorizzazione ad aumentare il numero di ore di attività specialistica ambulatoriale presso gli ambulatori dei Distretti sanitari di base.

PRESO ATTO che l'Assessorato Regionale non ha accolto la richiesta dell'Azienda e pertanto non è possibile addivenire all'adeguamento delle strutture mediante l'aumento delle ore alla specialistica ambulatoriale.

CONSIDERATO — che l'Azienda in forza dei poteri derivanti dall'art. 3 del d.lgs 229 del 1999 nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale ed organizzativa, ritiene adottare idonei provvedimenti atti al perseguimento delle finalità qui esposte.

VISTA — la relazione del 22 settembre 2005 del Responsabile del Servizio di oculistica, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, con la quale viene proposta l'assunzione di un medico oculista per prestazioni di oculistica con contratto a termine, per la durata di mesi dodici, indicando la dr.ssa Carla Corona, quale professionista in possesso di idonei requisiti.

PRESO ATTO — che la proposta del Responsabile è mirata ad implementare l'attività ambulatoriale per l'esecuzione degli screening dei pazienti diabetici, oltre l'attività ambulatoriale di primo livello.

ACCERTATO — che ai sensi dell'art. 7 comma 6, D.Lgs 165/2001, l'azienda per le esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

RITENUTO — di provvedere, sulla base delle proposte formulate dal Responsabile del Servizio nella allegata nota del 22 settembre 2005, alla stipula del contratto di collaborazione professionale con la dr.ssa Carla Corona.

PROPONE

- di stipulare regolare contratto di prestazione d'opera intellettuale, con la dr.ssa Carla Corona, con impegno settimanale di 38 ore, determinando il compenso mensile lordo onnicomprensivo in € 2333,33 .
- di approvare l' allegato schema di contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Direttore Sanitario

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

- di stipulare regolare contratto di diritto privato con la dr.ssa Carla Corona, con impegno settimanale di 38 ore e un compenso mensile lordo onnicomprensivo pari a 2333,33
- di approvare l' allegato schema contrattuale.
- di movimentare la spesa annua derivante dal presente atto pari a € 27999,96 sul codice economico 440900013 del piano dei conti aziendale.

Il Direttore Generale
(dr. Benedetto Barranu)

DIR.AMM._____

DIR.SAN. _____

RESP.AA.GG._____

aa.gg

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 2078 del 24 OTT. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 24 OTT. 2005 al 07 NOV. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio Bilancio
Servizio personale

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Carla Corona Medico specialista in oftalmologia

L'anno duemilacinque il giorno _____ del mese di nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Carla Corona nata a Cagliari il 31/10/1963, codice fiscale CRNCRL63R71B354O residente a Quartu S.Elena via Stresa 1, in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. del con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Carla Corona Medico specialista in oftalmologia con idoneo curriculum.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Carla Corona.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal 2005 per la durata di mesi dodici eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda.
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di oftalmologia, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante dichiarazione del Responsabile del Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Oculistica presso il Presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile della summenzionata Unità Operativa.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso lordo mensile di € 2333,33 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed

assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;

6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
7. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
8. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
9. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2
SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dell' attività svolta in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4
PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7
IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8
NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. del che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Benedetto Barranu)

Azienda U.S.L. 7
Ospedale C.T.O.
U.O. Oculistica
Responsabile Dr.Francesco Coghe

Al Sig.Direttore Generale Dr.Benedetto Barranu
Al Sig.Direttore Sanitario Az. Dr. Pietro Chessa
Al Sig. Direttore Amministrativo Dr. Sergio Salis

Oggetto: Richiesta di contratto di collaborazione, della durata di un anno rinnovabile, per uno specialista in Oculistica.

Viste le numerose e sempre crescenti richieste sia per l'attività chirurgica sia per le varie e numerose attività di diagnostica strumentale e di D.H.,considerato che l'organico medico di questa U.O. dal febbraio scorso è diminuito di due unità,si richiede l'assunzione di almeno un Oculista a contratto.
L'acquisizione di un medico permetterà alla nostra U.O. di poter gestire in maggiore sicurezza l'attività chirurgica che, data la prossima apertura della sala operatoria dedicata, vedrà ulteriormente aumentare la mole di lavoro.
Permetterà inoltre un' implementazione della attività ambulatoriale relativa soprattutto allo screening dei pazienti diabetici.
La collaborazione dovrà essere prevista per un anno con la possibilità di rinnovo.
Si propone per tale incarico la seguente Oculista:
Dr.ssa Carla Corona via Stresa 1 Quartu S.Elena Tel.070-891667 Cell.3334745702.
Si allega curriculum vitae.

Iglesias 22.09.2005

Cordiali saluti
Dr.Francesco Coghe

Al D.S. x la mia valutazione e proposta

Documento composto di
n° 6 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n° 2078 DEL 24 OTT 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO — IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

U.S.L. 1 — SERVIZIO SANITARIO